



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

Ordinanza del Sindaco n. 2 del 2024

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA ORDINANZA N. 1/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE

Richiamata la propria Ordinanza n. 1 del 06/03/2024 avente ad oggetto “ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA MARTIRI DI MONTEMAGGIO PER L'INTERA GIORNATA DEL 12 MARZO 2024 A CAUSA DI MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA”

Considerata l'insussistenza di quanto previsto dall'art. 54 D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto pertanto che non ricorrono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente;

Ritenuto di dover rettificare il provvedimento in parola;

Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 81/08;

Ritenuto di disporre in merito;

R E T T I F I C A

la propria precedente Ordinanza n. 1 del 06/03/2024 “ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA CHIUSURA DEL PLESSO SCOLASTICO UBICATO IN VIA MARTIRI DI MONTEMAGGIO PER L'INTERA GIORNATA DEL 12 MARZO 2024 A CAUSA DI MANCATA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA” nella sola parte relativa alla definizione dell'atto come contingibile e urgente, confermando il resto dell'Ordinanza medesima;

O R D I N A

al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di scuola Infanzia Primaria e Secondaria 1° grado Monteriggioni, per i motivi richiamati in premessa, la chiusura del plesso scolastico sito in Via Martiri di Montemaggio (scuola primaria e secondaria di 1° grado “A. Roncalli”), **nell'intera giornata del 12 marzo 2024**, stante le operazioni da parte di Enel Distribuzione per l'installazione di un gruppo elettrogeno;

D I S P O N E

1. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune;

2. La trasmissione di copia della presente Ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di scuola Infanzia Primaria e Secondaria 1° grado Monteriggioni, affinché provveda con proprie disposizioni ad informare l'intera comunità scolastica interessata.

A V V I S A

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e s.m.i., contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione definitiva.

Li, 08/03/2024

Il Sindaco
BONECHI MARCELLO / InfoCamere
S.C.p.A.